

N \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Reg. Sent  
N \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Reg. Cron  
N 12181/2017 \_\_\_\_\_ Ruolo Cont  
Oggetto: Controversia di Lav / Prev  
Decisa il 19.2.2020  
Depositata il 19.2.2020



**TRIBUNALE DI LECCE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 19.2.2020, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 12181/2017 r.g.a.c., promossa

da

████████████████████ rappr.to e difeso giusta procura in atti dall' avv.Calabro Salvatore e Fanciullo Silvia, elett.te dom.to in Lecce(LE), alla via Corte dei Fiori n 5.

**RICORRENTE**

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett in Lecce viale Marche, rappr e difeso dall' avv Anna Paola Ciarelli e Giuseppe Maggio

**RESISTENTE**

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr e difeso dall' avv Paolo Nicola Tarantini, elett dom in Taranto alla via De Cesare 37;

**RESISTENTE**

Oggetto: Opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D.Lvo 46/99

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16.10.2017 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso le cartelle esattoriali n. 1) 05920060040249469 presuntivamente notificata il 16.11.2006, 2) 05920070052645039 presuntivamente notificata il 15.01.2008, aventi ad oggetto contributi INPS.

A sostegno dell'opposizione, eccepiva 1) la omessa notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione del credito.

Concludeva per l'annullamento delle cartelle esattoriali opposte, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Agenzia delle Entrate Riscossione e INPS regolarmente citate, chiedevano il rigetto dell'opposizione.

La causa veniva istruita in via documentale ed all'udienza del 19.2.2020, previa discussione, il Tribunale decideva come da separata sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto. Va preliminarmente rilevato, quanto alla eccepita mancata notifica delle cartelle opposte, che la notifica delle cartelle suddette risulta ritualmente effettuata nelle date indicate nell'elencazione che precede, per come dimostrato dagli avvisi di ricevimento prodotti dalla società concessionaria, che attestano la notifica delle predette cartelle personalmente al destinatario o a mani di familiare convivente o di addetto (o delegato al ritiro), o a mezzo posta.

Circa la ritualità delle notifiche così effettuate, vale rilevare che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39,

  
2

è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; con l'effetto che se anche manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui al' art. 2706 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. n. 1091/2013, Cass. 27.5.2011 n. 11708). Ancora, va detto che la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod. civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'atto, operando, tale presunzione, tutte le volte in cui una busta contenga un unico atto che -nella specie- risulta, altresì, espressamente indicato nel frontespizio dello stesso avviso di ricevimento (cfr. ex plurimis Cass. n. 20027 del 30-09-2011).

\*\*\*

Quanto all'eccepita prescrizione dei crediti azionati con le cartelle predette -valutabile in questa sede solo con riferimento alla prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo, in quanto sotto tale profilo l'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione- l'eccezione appare fondata e deve essere integralmente accolta con

  
3

riferimento a tutti i crediti riportati nelle cartelle esattoriali opposte.

Infatti, il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica delle cartelle (16.11.2006, 15.1.2008), non risulta interrotto da alcun valido atto interruttivo (in data successiva alla notifica di tali atti) non potendo ritenersi valide le notifiche delle intimazioni di pagamento del 23.4.2014, 11.4.2014 e 9.4.2016 intervenute quando ormai era decorso il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica delle cartelle opposte.

Circa il termine prescrizionale da applicare alla fattispecie che occupa è sufficiente richiamare la recente pronuncia n. 23397/2016 resa a sezioni unite dalla Corte di Cassazione, secondo cui *"La scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l'effetto della cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo la natura di atto amministrativo, è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per crediti di natura previdenziale di detto istituto (art. 30, D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010)"*.

I crediti riportati nelle predette cartelle vanno quindi dichiarati estinti per intervenuta prescrizione (ferma restando la legittimità del titolo, trattandosi di



prescrizione maturata successivamente alla formazione dello stesso).

Il ricorso deve quindi essere accolto nei limiti di cui in motivazione.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse - liquidate come da dispositivo - vanno poste a carico della Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., soggetto incaricato del compimento di tutti gli atti finalizzati alla riscossione dopo la consegna del ruolo. Alcun profilo di responsabilità, diversamente, può essere addebitato all'INPS, per cui le spese si compensano nel rapporto tra l'istituto predetto e parte ricorrente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.10.2017 da Pantaleo Damiano contro l'I.N.P.S e Agenzia Delle Entrate Riscossione così decide:

- dichiara l'estinzione per prescrizione del credito azionato da INPS con le cartelle esattoriali esattoriali n. 1) 05920060040249469 e n 2) 05920070052645039.
- condanna Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione.
- compensa le spese processuali tra parte ricorrente e l'INPS.

Lecce, 19.2.2020

Il Giudice del Lavoro

Dott. ssa Francesca Costa

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Angela Arseni)

